

R.G. 1918-1

Il Giudice del lavoro

fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 14.9.2022 alle ore 09.05 in punto per la trattazione della sola domanda cautelare in corso di causa ex art. 700 cpc, non sussistendo – da una sommaria deliberazione – i presupposti per l'emissione di un decreto in via d'urgenza *inaudita altera parte*;

considerato il gravoso carico di ruolo complessivo;

tenuto conto del numero di cause calendarizzate per cui è già stata fissata la prima udienza;

rilevato che occorre garantire adeguati spazi per la trattazione ed istruzione delle cause già iscritte a ruolo, nonché per la trattazione prioritaria dei procedimenti cautelari, dei procedimenti introdotti con il c.d. rito sommario Fornero e delle cause di licenziamento;

preso atto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha comportato – in ottemperanza ai vari provvedimenti normativi succedutisi nel tempo ed ai relativi provvedimenti di recepimento del Presidente del Tribunale – i rinvii d'ufficio di varie udienze (a data successiva al 30 giugno 2020) nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, ciascuna, a sua volta, composta da numerosi fascicoli di prima udienza già fissati, con conseguente notevole aggravamento del carico di ruolo e calendarizzazione di un elevato numero di procedimenti di prima udienza dal 30.06.2020 in poi;

ritenute, pertanto, che non risulta oggettivamente possibile fissare l'udienza di comparizione delle parti prima della data di seguito indicata, anche al fine di razionalizzare e gestire in modo più efficiente il ruolo e di esperire in modo più completo e preciso le attività e gli incumbenti processuali prescritti per la prima udienza (comparizione personale delle parti, interrogatorio libero, tentativo di conciliazione ed eventuale proposta transattiva).

fissa l'udienza di discussione nel merito per il giorno 17.5.2023 ore 9.05 in punto per la comparizione personale delle parti l'interrogatorio libero, il tentativo di conciliazione e l'eventuale proposta transattiva;

disporre che parte ricorrente provveda entro 10 gg. dalla data di pronuncia del decreto alla notifica di copia del ricorso e del presente decreto alle Amministrazioni resistenti;

vista l'istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso e del presente decreto ai sensi dell'art. 151 c.p.c. ai controinteressati con pubblicazione sul sito web istituzionale del M.I.U.R., autorizza tale forma di notifica, atteso l'elevato numero di potenziali controinteressati;

visto l'art. 16 bis comma 9 d.l. n. 179/2012, ordina a parte ricorrente il deposito di copia cartacea di tutta la documentazione allegata almero cinque giorni prima dell'udienza cautelare, in considerazione del tipo e del numero dei documenti depositati, nonché della natura e della complessità della controversia;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la formazione di un sub fascicolo (da inserire all'interno della causa di merito) relativo al solo procedimento cautelare.

Siracusa... 3.8 222

IL GRANDE DEL LAVORO E LA FAMIGLIA

PLW

TRIBUNALE DI SIRACUSA
DEPOSITO IN CANCELLERIA
OGGI 03 MAG 2008
IL FUZIONARIO CANCELLIERE
Dott. Salvatore Nagnano